

CONTRATTO

per l'affidamento di: **"SERVIZI INERENTI ALLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO, NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP), NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE COORDINATORE E DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/2008 E S.M.I. PER I DIPENDENTI DELL'ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA - ODV"**

CIG:

L'anno **2021**, il giorno, del mese di

Tra

L'Associazione della Croce Rossa Italiana - Organizzazione di Volontariato (C.F. e P.IVA 13669721006)....."

E

.....

PREMESSO

- che in data è stata regolarmente pubblicata una procedura di gara per l'affidamento dei servizi inerenti alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nomina responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) nomina del medico competente coordinatore e di tutti gli adempimenti previsti dal d. lgs. 81/2008 e s.m.i. per i dipendenti dell'Associazione Croce Rossa Italiana

- OdV , per la durata di anni 3;

- che il giorno, ad esito della procedura di gara, è stato dichiarato aggiudicatario non efficace dell'appalto il contraente, che si è dichiarato disponibile ad eseguire i servizi per un importo triennale pari ad Euro, oltre IVA 22%, per complessivi Euro

- che in data, riscontrata la regolarità delle operazioni di gara, dei requisiti di cui all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'appalto è stato definitivamente aggiudicato alla precitata impresa e contraente, alle condizioni di seguito descritte;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria del citato contraente;

- che nei confronti del rappresentante del contraente non risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

TUTTO CIO' PREMESSO

i componenti, come sopra costituiti, mentre

confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'Associazione della Croce Rossa Italiana - Organizzazione di Volontariato (C.F. e P.IVA 13669721006), affida al contraente, che accetta, l'appalto relativo ai servizi inerenti alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nomina responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) nomina del medico competente coordinatore e di tutti gli adempimenti previsti dal d. lgs. 81/2008 e s.m.i. per i dipendenti dell'Associazione Croce Rossa Italiana - OdV e più precisamente i servizi come di seguito indicati:

A. SUPPORTO TECNICO E SPECIALISTICO;

B. SORVEGLIANZA SANITARIA;

C. IMPLEMENTAZIONE BANCA DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA ASSOCIAZIONE;

D. SEGRETERIE ORGANIZZATIVE E SUPPORTO CONSULENZIALE AL DATORE DI LAVORO.

I servizi indicati dovranno essere svolti secondo le specifiche e le indicazioni del capitolato tecnico a cui si fa espresso rinvio e che si intendono qui riportate e confermate. I servizi dovranno essere sono

svolti a favore del personale dipendente che svolge un'attività lavorativa in tutte le sedi dell'Associazione Croce Rossa e distribuite in tutto il territorio Nazionale comprensivo delle isole oltreché alle Delegazioni di Cooperazione Internazionale in partenza presso le sedi dislocati in territorio estero.

2. Il contraente si obbliga ad eseguire detti servizi alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo.

Art. 2 - Importo, efficacia e durata del contratto

1. L'importo del contratto per l'intero periodo ammonta ad Euro, oltre IVA 22%, per complessivi Euro

2. L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell'offerta del contraente, rimane fisso ed invariabile.

3. Il presente contratto ha durata di 36 mesi decorrenti dalla data del e scadenza al, e potrà essere prorogato nei casi previsti dall'art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, mentre rimane escluso il tacito rinnovo alla scadenza.

Art. 3 - Obblighi del fornitore - Inizio attività

1. Il prestatore dei servizi (o fornitore) dovrà fornire il piano generale delle attività, riferito a tutta la durata del contratto relativo a ognuna delle linee di attività descritte nel capitolato. Il piano generale delle attività dovrà essere accompagnato da un crono-programma (diagramma di Gantt) che illustri le relazioni temporali e di precedenza delle varie attività e prestazioni.

2. Entro quindici giorni dalla data di stipula del contratto, dovrà essere prodotto un piano annuale delle attività. Dovrà inoltre essere prodotto il primo programma operativo trimestrale delle attività, consistente nella schedulazione, con rappresentazione grafica, di tutte le singole attività da eseguire nel periodo di riferimento, relativamente ai singoli servizi attivati.

Il programma operativo è un elaborato trimestrale, su base giornaliera, relativo al mese in corso ed ai due mesi successivi, da aggiornare e consegnare al direttore dell'esecuzione entro il primo giorno di ogni mese.

Il Fornitore dovrà l'attività in accordo con il direttore dell'esecuzione, in particolare per ciò che riguarda i tempi e gli orari, in modo da non intralciare il regolare funzionamento dell'attività lavorativa

svolta nel Servizio salute e sicurezza. Il piano annuale ed i programmi operativi trimestrali dovranno essere concordati con l'Associazione, recependone le eventuali osservazioni, e sono soggetti ad approvazione da parte dell'Associazione.

3. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

4. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula del Contratto impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Associazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;

- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel Capitolato Tecnico.

5. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a:

- assistere la Associazione nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo del Contratto;

- garantire che i servizi siano erogati in conformità a quanto indicato nel Capitolato Tecnico allegato al disciplinare di gara;

- manlevare e tenere indenne la Associazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali oggetto del Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Associazione di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nel presente Contratto;

- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

6. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali della Associazione nel rispetto di tutte le relative

prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali della Associazione dovranno essere eseguite:

- senza interferire nel normale lavoro dei dipendenti, definendo con la Associazione le modalità ed i tempi di intervento;

- nella consapevolezza che i locali della medesima Associazione continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e da terzi autorizzati;

- salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Associazione o da terzi autorizzati. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Associazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del

servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato Tecnico e offerti dal Fornitore, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, la Associazione riserva di verificare la conformità della fornitura, nonché i livelli di servizio richiesti ed attesi ed eventuali inadempimenti del Fornitore, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e relativi allegati, utilizzando all'eventualità il supporto di terzi all'uopo incaricati. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Associazione, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. Il Fornitore s'impegna ad erogare le forniture oggetto del Contratto, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato tecnico.

8. Ogni responsabilità inerente all'esecuzione dei servizi fa interamente carico del fornitore; in questa responsabilità è altresì compresa quella per danni

cagionati ai beni del Associazione, nonché quella per gli infortuni del personale addetto ai servizi, al personale presente nelle varie strutture nel corso dell'espletamento delle attività in argomento. I danni arrecati colposamente dal fornitore e, per esso, dai suoi dipendenti o collaboratori, alla proprietà dell'Associazione saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e il fornitore non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, l'Associazione si farà carico della riparazione, addebitando la spesa relativa al fornitore ed irrogando, qualora lo ritenesse opportuno, una penale pari al 10% dell'ammontare del danno. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Responsabile del procedimento alla presenza di delegati del fornitore medesimo. Qualora il fornitore non manifesti la volontà di partecipare, il Responsabile del Procedimento provvederà autonomamente, alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni. La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi, del personale presente nelle varie strutture dell'Associazione derivante dalla gestione dei servizi di verifica, saranno coperte da

polizza assicurativa, che l'Aggiudicatario dovrà stipulare con oneri a proprio carico, per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose con massimale minimo di un milione di euro.

Art. 4 - Controlli

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del servizio la stazione appaltante, nominerà un direttore dell'esecuzione.

2. Il direttore dell'esecuzione controllerà che i servizi siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al presente contratto.

3. Il direttore dell'esecuzione interloquisce in via esclusiva con il contraente in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

5. Il contraente collaborerà attivamente con il direttore dell'esecuzione e/o con i suoi assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo.

Art. 5 - Modifiche del contratto

1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto potranno essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento (RUP) e/o dalla Stazione Appaltante, con le modalità previste dall'ordinamento

della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1.

Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

2. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre al contraente l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo

dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.

Art. 6 -Divieto di sospendere o ritardare i servizi

1. Il fornitore non può sospendere il servizio in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Associazione. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale del fornitore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso l'Associazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del fornitore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Associazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 7 -Risoluzione del contratto

1. Oltre al caso di cui all'articolo precedente, La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con il contraente per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:

- con riferimento a modifiche non "sostanziali" sono state superate eventuali soglie stabilite

dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e.

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, sono:

- a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
- b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.

La stazione appaltante dovrà risolvere il contratto qualora:

- a) nei confronti del contraente sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti del contraente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Il direttore dell'esecuzione, qualora accertasse un

grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del contraente, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invierà al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al contraente. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il contraente abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del contraente rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione, gli assegnerà un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il contraente dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante

risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto il contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà inviata al contraente nelle forme previste dal Codice e dalle Linee guida ANAC, anche mediante posta elettronica certificata (PEC).

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice dei contratti, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore

economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal d.lgs. 50/2016 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante dovrà recedere dal contratto.

Art. 8 - Pagamenti

1. I pagamenti avverranno con cadenza trimestrale.

Il Fornitore ha l'obbligo di presentare trimestralmente il rendiconto delle attività svolte, sulla base del programma operativo trimestrale, al Direttore dell'Esecuzione, che provvederà all'esame e controllo di regolarità nei successivi venti giorni.

Entro tale periodo il Direttore dell'Esecuzione ha la facoltà di richiedere al Fornitore documentazioni aggiuntive, modifiche e integrazioni del rendiconto.

Tali richieste interromperanno la decorrenza dei termini di approvazione della rendicontazione da parte dell'Associazione. Solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, il Fornitore potrà emettere la fattura.

I corrispettivi dovuti al Fornitore dalla Associazione, saranno calcolati sulla base dei prezzi offerti, determinati applicando i ribassi offerti ai prezzi posti a base di gara, come risultanti dall'offerta economica, ai quantitativi di servizi effettivamente prestati, come risultanti dalla

rendicontazione delle attività. I corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi di ogni attività necessaria alla prestazione del servizio, e sono dovuti e si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. I corrispettivi contrattuali, su indicati, si intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa seppure non espressamente indicati. Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

2. La fattura dovrà essere trasmessa in formato conforme alle specifiche tecniche definite

dall'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013 e s.m.i., disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), intestate all'Associazione Croce Rossa Italiana, C.F. e P.IVA 13669721006, Via Toscana 12, 00187 Roma, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il **codice destinatario A4707H7** e il CIG.

3. La Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi (se presenti), impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma

precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il contraente, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

5. I certificati di pagamento non costituiscono presunzione di accettazione dei servizi, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Art. 9 - Obblighi del contraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento

della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto debbono essere registrati sul seguente apposito conto corrente dedicato dell'Appaltatore, presso la **Banca**,
agenzia:

con IBAN

L'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente indicato sono le seguenti:

-

-

-

**Art. 10 - Ritardi nella esecuzione del servizio e
penalità relative**

1. Il non rispetto, per motivazioni imputabili al Fornitore, delle tempistiche di esecuzione delle singole attività del servizio, come previste nel programma operativo trimestrale, comporta

l'applicazione di una penale pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille dell'importo di contratto relativo alle singole categorie o sub-categorie di servizio, per ogni giorno di ritardo. La stessa penale si applica nel caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; la Associazione applicherà al Fornitore le penali sino al momento in cui i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali. Constatato l'inadempimento o il ritardo, la Associazione comunicherà al Fornitore la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.

2. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio della Associazione a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali come sopra indicate. La Associazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto,

avvalersi della cauzione o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

3. La Associazione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel Contratto non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. In ogni caso di applicazione delle penali di cui al presente articolo, resta salvo per la Associazione il risarcimento del maggior danno

Art. 11 - Garanzia e copertura assicurativa

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, il contraente ha prestato una garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di Euro, rilasciata dalla Compagnia (Si precisa che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato decreto, il contraente ha fruito del beneficio della riduzione del 50% dell'importo

garantito) EVENTUALE.

2. Nel caso si verificano inadempimenti contrattuali ad opera del contraente, la Stazione appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che il contraente stesso dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 10 giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.

3. A garanzia di eventuale danni a terzi nell'esecuzione del servizio, il contraente ha depositato una polizza di Responsabilità Civile Professionale con un Massimale di Euro..... emessa dalla Compagnia..... con validità dal, al

Art. 12 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dovrà essere autorizzato dalla Stazione appaltante. L'eventuale subappalto non può superare la quota indicata nel disciplinare di gara, ovvero il 50 % dell'importo complessivo del contratto di servizi.

Art. 13 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

1. Il contraente è obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;

- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza

per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Art. 14 - Controversie

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto sarà risolta mediante accordo bonario o transazione ai sensi degli art. 205 e 208 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. E' espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

Il contraente, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario o transazione ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Art. 15 - Oneri diversi

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contraente si obbliga:

-a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;

- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei servizi, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la

Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

Art. 16 - Norme finali

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico della parte che richiederà la registrazione.

2. Il presente contratto è stipulato, a pena di nullità mediante scrittura privata.

Art. 17 - Allegati

Si allegano al presente atto, i seguenti documenti:

- a) il capitolato speciale d'appalto;
- b) l'offerta dell'operatore economico formulata in sede di gara;
- c) la cauzione definitiva;
- d) la polizza RC Professionale.

Mentre si intendono interamente richiamati e parte integrante del presente contratto, seppur non materialmente allegati, tutti documenti della procedura negoziata.

Di quanto sopra viene redatto il presente atto, meccanicamente scritto su numero fogli resi legali, di cui sono occupate facciate intere, che viene

letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono digitalmente.

Per la Stazione Appaltante,
(firmato digitalmente)

Per l'Appaltatore, Prof.
(firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342
Cod. Civ., l'appaltatore, dopo averne presa attenta e
specifica conoscenza e visione, approva e ed accetta
espressamente le clausole contenute sei seguenti
articoli:
artt. 3,4, 5, 8, 10, 13

Per l'Appaltatore, Prof. Francesco Tomei